

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il nuovo decreto sull'epidemia ferma i termini per cause, prescrizione, legge Pinto

La giustizia va in quarantena

Si allunga l'iter per il rilascio di licenze e permessi

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Il Coronavirus mette la giustizia in stand-by. Rinviata le udienze e congelate le scadenze per qualsiasi atto, processuale e contrattuale, per uffici e persone dei comuni già inseriti nella zona rossa e per quelli che dovessero esserlo in futuro. È quanto prevede l'articolo 10 del dl 9/2020, in *G.U.* n. 53 del 2/3/2020, vigente dalla stessa data. Si ferma, dunque, il tempo per i termini delle cause civili e dei processi penali, della prescrizione, civile e penale, per il conteggio dei processi lumaca (legge Pinto). Lo stesso dl allunga il termine di conclusione di procedimento per il rilascio di licenze e controlli di pubblica sicurezza e per i provvedimenti in materia di immigrazione.

PUBBLICA SICUREZZA

Per effetto dell'art. 9 del dl sono sospesi, per 30 giorni, tutti i termini per procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza (armi, stranieri, agenzie,

spettacoli ecc.). Sono compresi i termini per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

GIUSTIZIA

Il decreto interviene disponendo, fino alla fine di marzo 2020, rinvii d'ufficio delle udienze, sospensione dei termini giudiziari e sostanziali, sterilizzazione delle scadenze, e questo con riguardo a uffici, enti o persone rispettivamente ubicate o residenti nei comuni della zona rossa lombarda (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e veneta (Vo'). Il dl prevede una clausola automatica di aggiornamento degli enti interessati, nel caso di individuazione futura con apposito dpcm.

CIVILE

Sono rinviata ex lege (a dopo il 31 marzo 2020) le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartengono i comuni interes-

sati; con l'eccezione delle cause non rinviabili (minori, tutele, cautelari, espulsioni stranieri, abusi familiari, altri dichiarati urgenti dal giudice ecc.). Sono sospesi (fino al 31 marzo 2020) i termini di atti, comunicazioni

e notificazioni da svolgere nei medesimi comuni e nelle regioni di appartenenza. Il rinvio ex lege delle udienze concerne anche i processi civili in cui parti o difensori hanno residenza o sede nei comuni della zona rossa. Sono congelati non solo i termini e le scadenze processuali (ad esempio per la presentazione di un ricorso), ma anche, dal 22 febbraio al 31 marzo 2020, quelli contrattuali (ad esempio, il termine di adempimento di una prestazione), legali in genere (notifica di verbali e pagamenti di misura ridotta delle sanzioni, ad esempio) e anche le scadenze di cambiali e titoli di credito: tutto ciò per chi, alla data del 2 marzo 2020, è residente, ha sede operativa o esercita la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni interessati. Inoltre, per il periodo dal 22 febbraio

al 2 marzo, il decreto introduce una presunzione di causa non imputabile del mancato rispetto del termine, con conseguente possibilità di rimessione.

PENALE

Anche nel settore penale il decreto dispone il rinvio dei processi (a dopo il 31 marzo 2020) e la sospensione (fino a fine marzo 2020) di qualsiasi termine per qualsiasi atto relativamente agli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali della zona rossa. La sospensione dei termini opera anche per le parti e dei difensori se residenti nei comuni interessati. Lo stand by non ha effetto per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. I processi penali non rinviati si celebrano a porte chiuse o con sistemi di videoconferenza. La prescrizione penale è sospesa per tutta la durata di rinvio dei processi. Il

decreto prevede prescrizioni per i colloqui in carcere e istituti penali per minorenni, prevedendo distanze di sicurezza. In questo caso si fa riferimento a istituti delle regioni in cui si trovano i comuni della zona rossa o a persone provenienti dai comuni della zona rossa.

GIUDICI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

Sospensioni e rinvii riguardano anche i procedimenti di competenza degli uffici della Corte conti e dei giudici amministrativi (Tar, Consiglio di stato).

LEGGE PINTO

Il decreto prevede che, per stabilire l'eventuale eccessiva durata del processo, che dà diritto all'indennizzo previsto dalla legge Pinto (89/2001), non si terrà conto del periodo 3 marzo 31-marzo 2020.

i
i
O
i
-
a



Il testo del dl sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

